

Rep. N. _____

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE
SPECIALIZZATE A CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP**

Tra le parti:

- **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI Fiemme**, con sede in Via Alberti n. 4, CAP 38033 Cavalesse (TN) C.F. 91016130220 Partita I.V.A. n. 02173940228 nella persona del Responsabile del Servizio Socio-assistenziale, sig. Michele Tonini, di seguito denominata Comunità;
- **COMUNE DI _____**, con sede legale in via _____, CAP _____ (TN) C.F. _____ Partita I.V.A. n. _____ nella persona del Sindaco pro tempore, _____, di seguito denominato Comune;

Premesso che con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. ____ di data _____ il Comune ha provveduto ad approvare il "Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 08/11/2000 n. 328";

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO

Sono delegate alla Comunità tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al regolamento approvato con deliberazione Cons. Comunale n. ____ di data _____ ad oggetto "Regolamento redatto ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13/93 per la concessione di sussidi a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari attraverso la compartecipazione alle spese di ricovero a cura degli assistiti in istituti specializzati".

La Comunità osserverà nell'esercizio dell'attività delegata le disposizioni contenute nel regolamento citato sostituendosi al Comune fuorché nei casi di cui all'articolo 3 comma 1 lettera e), articolo 3 comma 2, articolo 4 comma 2, articolo 6 comma 2 e articolo 8 comma 3.

Art. 2

DURATA

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due a decorrere dal primo gennaio 2023.

Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non sopravvenga disdetta, da notificarsi all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di naturale scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto.

Art. 3

RAPPORTI FINANZIARI

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero il 20% della retta di alloggio per conto dell'obbligato e presso di lui

recuperato, secondo i criteri previsti dal regolamento. Qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso.

Alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al relativo successivo versamento nelle casse dell'ente delegante.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dell'ente gestore, così come gli eventuali successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati alla Comunità onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

CONTROVERSIE

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi.

E' fatta salva la facoltà a ciascuna delle parti di presentare entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie contro deduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma queste verranno differite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante della Comunità, un rappresentante del Comune ed un terzo membro scelto d'intesa tra i due arbitri.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il foro di Trento.

ART. 5

DISPOSIZIONI A CARATTERE FISCALE

Il presente atto non è soggetto all'imposta di registro, a'sensi dell'art. 1 della Tabella allegato B al D.P.R. 26/04/1986 n.131 e successive modificazioni.

È inoltre da considerarsi esente dall'imposta di bollo , in base all'art.16 della Tab. allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali.

ART. 6

DOMICILIO

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Val di Fiemme, via Alberti n. 4 – Cavalese.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

In riferimento al trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio oggetto della presente convenzione, le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") e a osservare le istruzioni impartite dai rispettivi Titolari del Trattamento.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertorizzazione all'interno del sistema di gestione documentale della Comunità. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le disposizioni normative e gli indirizzi provinciali vigenti in materia socioassistenziale.

Il presente contratto è conservato nella raccolta degli atti della Comunità territoriale della val di Fiemme, tenuta presso il Servizio Affari Generali.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm..

Per
COMUNE DI _____
Il Sindaco

Per
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
Il Responsabile del Servizio Socio-assistenziale
Michele Tonini
